

Sentenza n. 2879/2022 pubbl. il 02/05/2022 RG n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Marina Tucci – Presidente

dott. Gabriele Sordi – Consigliere rel.

dott. Carlotta Calvosa – Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 2302 del ruolo generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 21.4.2022, vertente tra

S. M., nata ad XX e res.te a Baressa (OR), rapp.ta e difesa dagli Avv. ti C. P. ed I. B., del Foro di C. presso il cui studio, sito a C., è domiciliata giusta delega in atti;

appellante

B. A., nato a V., ivi residente ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. S. M. che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. N. T. come da procura in atti;

appellato

con la partecipazione del Procuratore Generale.

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 226/2020 del Tribunale di V. pubblicata il giorno 17/2/2020.

CONCLUSIONI

S. M.: "disporre un'indagine patrimoniale, personale, familiare e societaria a cura della Guardia di Finanza nei confronti del B. A.. allo scopo di meglio commisurare l'entità del contributo al mantenimento posto a suo carico a favore della coniuge S. M., e del contributo al mantenimento della minore B. L. e, all'esito, riformando la sentenza: A.- Affidare la minore B. B. L. in regime di affidamento esclusivo alla madre S. M. con collocazione prevalente presso il domicilio della madre a Baressa, in S., stabilendo le modalità ritenute più consone dall'Ecc.ma Corte per il benessere psico-fisico della minore. 8., Disporre a carico del B. A., un contributo al mantenimento della minore B. L., stabilito nella somma di Euro 1.000.00 o in quella maggiore o minore ritenuto congruo dall'Ecc. ma Corte, da corrispondere alla S. entro il giorno 5 di ogni mese, e con la rivalutazione annua ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, quelle scolastiche e sanitarie, non coperte dal S.S.N., inerenti la minore e previamente concordate, e previa esibizione delle ricevute di spesa, giacché in caso diverso, le spese verranno interamente sostenute dalla parte a cui devono imputarsi. 2.-disporre nuova CTU avente ad oggetto i medesimi quesiti precisati nell'ordi \9.4.2017 e quelli ulteriori che l'Ecc. ma Corte riterrà di meglio precisare. Disporre a carico del B. A. un contributo al mantenimento della coniuge stabilito nella somma mensile di 1.600,00 od in quella maggiore o minore ritenuta congrua dall'Ecc. ma Corte, stante l'attuale incolpevole condizione di disoccupazione della S. M.. D.- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge, per entrambi i gradi del giudizio".

B. A.: "a) in via preliminare: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla signora M. S. con ricorso iscritto a ruolo il 20/05/2020 e notificato al signor A. B. in data 20/12/2020 per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla signora M. S. con ricorso iscritto a ruolo il 20/05/2020 e notificato al signor A. B. in data 20/12/2020 per violazione dell'art. 345 c.p.c.; b) nel merito: rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla signora M. S. con ricorso iscritto a ruolo il 20/05/2020 e notificato al signor A. B. in data 20/12/2020 e, per l'effetto, confermare le disposizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 226/2020 del Tribunale di V., Sezione Civile, Giudice Relatore Dott.ssa Fiorella Scarpato, pubblicata il 17/02/2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2029/2016. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio."

Premesso che I sig.ri B. A. e S. M. contraevano matrimonio concordatario a V. il 30.7.2011 e dalla loro unione nasceva la figlia B. B. L., a V. il 13.7.2015. Con ricorso depositato il 17.6.2016 il sig.

B. chiedeva al Tribunale di Viterbo di disporre la separazione personale con addebito alla moglie e l'affidamento esclusivo della figlia. La sig.ra S. si costituiva in giudizio chiedendo a sua volta che la separazione fosse addebitata al marito, che fosse disposto a carico del medesimo il versamento di un assegno di 1.600,00 per il mantenimento della stessa resistente, e di ulteriori 1.000,00 per la minore B. nonché il relativo affidamento esclusivo della bimba con il collocamento presso la madre. All'esito del tentativo infruttuoso di conciliazione, il Presidente del Tribunale, pronunciando l'ordinanza del 22.2.2017, disponeva l'affidamento condiviso di B. L. collocandola presso la madre, residente in S. con facoltà per il padre di vederla secondo un calendario e ad orari prestabiliti, e poneva a carico del B. l'obbligo di versare mensilmente alla moglie l'assegno di 500,00 per il suo mantenimento e l'ulteriore di 200,00 per quello della figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie a quest'ultima occorrenti.

Affidata c.t.u. alla specialista dr.ssa S. C., ed acquisite relazioni dal S.S., preso atto dell'atteggiamento ostativo della sig.ra S., nel frattempo trasferitasi in Baressa (OR), sia allo svolgimento delle operazioni peritali sia alla possibilità da parte del sig. B. di incontrare la figlia, il G. disponeva dapprima, con provvedimento del 22.12.2017, che B. facesse rientro in V. con pari collocamento ivi fra madre e padre e che la sig.ra S., ove avesse inteso seguirla, avrebbe potuto ricevere dal marito l'assegno una tantum di 2.000,00. Successivamente, stante il perdurare di tale atteggiamento da parte della ricorrente che aveva portato con sé la figlia a Recale, in provincia di C., con ordinanza del 25 Aprile 2018, veniva disposto l'affido della bambina esclusivamente a favore del B. con collocamento della minore presso di lui, stabilendosi che gli incontri con la madre sarebbero avvenuti presso una struttura protetta sotto la supervisione degli operatori incaricati, per due fine settimana al mese alternati, nei giorni di sabato e domenica, senza possibilità di pernottamento. Il provvedimento doveva esser eseguito a mezzo delle F. stante l'opposizione della madre. Con successiva ordinanza del 6.12.2018 venivano regolati altresì i contatti telefonici contingentati nella frequenza, tre settimanali, e con durata di massimo dieci minuti, senza possibilità di effettuare videochiamate, né di comunicare in alcun altro modo.

Con la sentenza definitiva del 17.2.20, acquisito l'elaborato finale della c.t.u., in risposta anche alle note critiche del c.t.p. della resistente, nonché le relazioni di aggiornamento del S.S. di V., il Tribunale così sentenziava: "1) pronuncia la separazione personale di B. A. (nato a V.) e M. S. (nata ad XX); 2) rigetta la domanda di addebito reciprocamente proposta da entrambi i coniugi; 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile, disponendo che la cancelleria provveda a trasmetterne copia; 4) pone a carico del sig. B. A. per il mantenimento della moglie un assegno di 200, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese; 5) affida B. L. B. in via

esclusiva al padre con collocazione presso lo stesso, autorizzando il solo sig. B. a prendere anche le decisioni di maggior interesse per la minore; 6) dispone che la sig.ra S. frequenti la piccola B. a fine settimana alternati dalle ore 10,30 alle ore 18,00 sia del sabato che della domenica presso la casa famiglia scelta dai Servizi Sociali di V., alla presenza di un operatore, per un lasso di tempo adeguato e, soprattutto, nella fase iniziale e finale degli incontri; 7) conferma per il periodo intercorrente dal deposito del ricorso di separazione e fino a febbraio 2018 i provvedimenti presidenziali in ordine all'assegno dovuto dal sig. B. per il mantenimento di B. L. in ragione della collocazione della minore presso la madre; 8) pone a carico della sig.ra S., a decorrere dal mese di marzo 2018, a titolo di contributo per il mantenimento di B. L. la somma di 200 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie da determinarsi sulla base dell'elencazione di cui al Protocollo esistente presso il Tribunale di V.; 9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; 10) pone le spese di CTU e quelle di esecuzione definitivamente a carico della resistente"

Con ricorso depositato il 20.5.2020, la sig.ra S. ha proposto appello avverso la sentenza lamentando che il Tribunale aveva deciso la causa aderendo in modo acritico alle conclusioni cui era pervenuta la c.t.u. senza tener conto dei contrari elementi di valutazione forniti dal proprio c.t.p. in favore delle proprie tesi; lamentava, inoltre, che non si era dato corso alla sua insistita richiesta istruttoria in merito ai necessari accertamenti da effettuarsi, a mezzo della Guardia di Finanza, sull'effettiva capacità economica del coniuge.

Costituitosi in giudizio, il sig. B. replicava invocando il rigetto dell'appello ed evidenziando come il comportamento ostativo della ricorrente era emerso oggettivamente per come riportato costantemente dagli operatori del S.S. e dalla c.t.u.; riguardo gli aspetti economici affermava che il Tribunale aveva correttamente motivato la sua decisione.

Il rappresentante della Procura Generale si è espresso per il rigetto dell'appello. In considerazione della necessità di fronteggiare l'epidemia da Covid 19 la Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 221 co. 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 21.4.22 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella Camera di Consiglio. Motivazione L'appello non merita accoglimento. Il Tribunale è necessariamente e condivisibilmente pervenuto, per altro previa adozione di precedenti provvedimenti meno incisivi, alla decisione di disporre l'affido esclusivo della minore al sig. B. ed al suo collocamento presso il medesimo a seguito dell'ostinato ed inflessibile atteggiamento del tutto ostativo posto in essere dalla sig.ra S. a qualsivoglia invito, suggerimento, prescrizione, indirizzato a salvaguardare il

preesistente ottimo rapporto tra la piccola B. ed il padre. Le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u., a seguito degli incontri con le parti e con la bambina, dell'osservazione della relazione padre bambina e del riscontro estremamente oggettivo dei comportamenti posti in essere dalla sig.ra S. nel corso delle operazioni, ha trovato assoluto conferma negli atteggiamenti da lei tenuti durante l'intero corso del giudizio di primo grado per come riportati agli atti. La c.t.u., infatti, con adeguato e ben illustrato ragionamento scientifico del tutto aderente ai riscontri resi oggettivi nel suo elaborato, ha dovuto riscontrare che l'atteggiamento della madre era volto al disconoscimento della relazione padre-figlia: Diversi elementi concorrono alla definizione di tale atteggiamento. Rispetto agli incontri della bambina con il padre, la sig.ra S. si costituisce in questo procedimento chiedendo che il padre faccia visita alla figlia presso il suo attuale domicilio, cioè la casa dei nonni materni in S., compatibilmente con le esigenze della bambina. Vengono sostanzialmente disattesi i provvedimenti che si sono succeduti; la possibilità di introdurre il pernottato con il padre viene definito dalla madre un trauma e di fatto tale possibilità non si è mai concretizzata, pur essendo prevista fin dal febbraio 2017. Essendo decisioni molto restrittive rispetto all'accesso all'altro genitore, quelle assunte dalla madre, la sottoscritta c.t.u. ha cercato elementi che potessero avere ragionevolmente indotto la madre ad assumerle, ma non sono state riscontrate condizioni per cui risulti opportuno limitare l'accesso della figlia al padre. Agli atti e nel colloquio congiunto la madre non addebita al padre comportamenti inidonei attuati verso la figlia. Si supportano le richieste facendo riferimento da un lato alla propria relazione con la bambina e dall'altro al fatto che in virtù della separazione il legame con il padre sarebbe inesistente e da costruire. Ma tali affermazioni sono smentite dall'osservazione effettuata. La sig.ra S. propone pertanto affermazioni e dubbi circa la relazione padre/figlia che manifestano una difficoltà della madre di riconoscere il legame di B. con il Sig. B.. La madre ha manifestato, dalla separazione ad oggi, una costante e profonda mancanza di empatia verso il bisogno della figlia di contatto con il padre, verso il padre, nonché verso i nonni paterni. L'empatia verso il loro dolore per la separazione da B., avrebbe sollecitato attenzioni e comportamenti volti a lenire il dispiacere e a rassicurare. Soprattutto, la consapevolezza degli effetti della mancanza su B., avrebbe potuto stimolare altre iniziative rispetto a quelle intraprese. La sig.ra S. presenta il contesto familiare e sociale in cui B. è attualmente inserita come un contesto in grado di soddisfare tutti i bisogni evolutivi e relazionali della figlia. Che il padre di B. voglia svolgere funzioni paterne sembra essere vissuto come un problema da gestire piuttosto che un diritto e un bisogno della bambina da garantire. Del padre, nella casa abitata dalla bambina, non vi è traccia, nessuna foto e nessun oggetto viene presentato come connesso a lui. La cronologia degli accadimenti registrati in sentenza per come documentati agli atti del fascicolo di primo grado conferma in piena evidenza il reiterato tentativo posto in essere dalla madre di escludere alla figlia

il rapporto con il padre, tentativo validamente e tempestivamente contrastato dal Tribunale con l'adozione di provvedimenti di crescente incisività a seguito del riscontro del rifiuto della sig.ra S. di osservare volta per volta le prescrizioni adottate, inizialmente in termini in alcun modo limitanti il suo rapporto con la figlia. Occorre ricordare che all'udienza del 7 giugno 2017, fissata per l'inizio delle operazioni peritali, la sig.ra S. non si presentava adducendo che l'impegno del marito di pagare il viaggio di andata e ritorno per lei e la piccola B. non era stato rispettato in quanto il sig. B. pur avendo provveduto a pagare i biglietti dell'aereo non era stato disposto a provvedere al trasporto di entrambe da e per Fiumicino a mezzo taxi come da ella preteso.

Il 15 luglio 2017 la c.t.u. segnalava che nonostante la sporadicità degli incontri tra il padre e Beatrice "l'osservazione dell'interazione familiare consente di escludere l'estraneità della figura paterna per la bambina. Beatrice si muove nella relazione con il Sig. B. manifestando comportamenti e affetti sintonici rispetto ad una relazione intima, familiare appunto. Una relazione in cui l'incontro con il padre è sperimentato con serenità, mentre è il distacco dal "babbo", come lo chiama ripetutamente, che emerge come faticoso". Di conseguenza, con decreto del 7 agosto 2017, condividendo i suoi suggerimenti, il Tribunale modificava parzialmente il calendario delle visite introducendo gradualmente il pernottamento di B. con il padre.

Con nota del 20 settembre 2017 la stessa dott.ssa C. dava atto della circostanza che le operazioni previste in data 15/09/2017 non si erano potute svolgere come previsto, (ovvero due colloqui individuali con il sig. A. B. e la sig.ra M. S. e un colloquio congiunto) a causa dell'assenza della sig.ra S. stessa la quale aveva inviato una certificazione medica attestante la sua indisponibilità ad essere presente soltanto il giorno precedente alle operazioni, così rendendo altresì di fatto impossibile la frequentazione di B. con il papà disposta in occasione delle operazioni peritali al fine di agevolare la risoluzione del conflitto della coppia, ancora molto acceso.

Il 10 ottobre 2017, con altra sua nota, la dott.ssa C. rappresentava che nemmeno alla successiva data del 29 settembre 2017 aveva potuto vedere la sig.ra S. in ragione delle condizioni di salute della donna che aveva riportato un trauma distorsivo che richiedeva esami di laboratorio pre intervento chirurgico e riposo di almeno 30 giorni.

In data 14 ottobre 2017 i CC di Gonnosnò davano atto di essersi recati a casa della sig.ra S. la quale aveva rifiutato l'accesso del B. alla bambina in ragione dello stato febbrile della stessa e benché fosse stato previsto con ordinanza del 10 ottobre 2017 che qualora, la sig.ra S. avesse opposto un malessere della bambina anche se certificato dal pediatra di famiglia sarebbe stato diritto del B. richiedere e far effettuare un accertamento della patologia presso l'ospedale più vicino al quale la minore, il B., del tutto ragionevolmente, all'esito dell'intervento del medico di guardia si era accontentato del suddetto certificato evitando di condurre la piccola in O. e quindi di rendere ancora

più traumatico per la stessa i momenti di scambio. Il 24 ottobre 2017 perveniva una nota dai Servizi Sociali di Baressa ove si chiedevano delucidazioni in merito alla facoltà del sig. B. di poter pernottare con la figlia in ragione della circostanza che, essendo stati saltati più incontri, non si era di fatto attuato il calendario per fasi e la sig.ra S. si opponeva al pernottamento.

I SS I quali facevano altresì presente che la S. ha richiesto al B. che presentasse certificazione medica attestante l'assenza di malattie contagiose, avendo avuto di recente il padre di questi dei problemi sanitari, al fine di garantire l'incolumità della minore anche se allo stato attuale, per quanto si è evidenziato durante gli incontri della bambina con il padre, B. è apparsa serena e tranquilla, benché esposta alle divergenze verbali dei genitori.

Intanto con nota del 3 dicembre del 2017 la dott.sa C., la quale il precedente 25 novembre 2017 aveva depositato la perizia in relazione al solo ricorrente, dava atto della circostanza che la sig.ra S. ancora una volta non si era presentata alle operazioni per i giorni 16 e 17 novembre ed il 1 dicembre (fissati con largo anticipo e tenendo conto delle sue esigenze, anche per la somministrazione di una batteria di test) adducendo di dover partecipare ad un concorso senza allegare alcuna documentazione. In ragione poi del ritardo con cui il CTP della sig.ra S. aveva presentato osservazioni alla parte di perizia riguardante il sig. B. chiedeva istruzioni. Intanto, per por fine a tale comportamento impeditivo della ripresa degli incontri del padre con la figlia, con ordinanza del 22 dicembre del 2017, sulla base della parziale perizia della c.t.u. che aveva affermato le buone capacità genitoriali del sig. B. e la necessità che a B. non fosse sottratta la sua figura - la piccola mostrando di avere un buon rapporto con il padre nonostante i lunghi periodi di distacco ed il tempo oggettivamente breve che padre e figlia avevano potuto trascorrere insieme - si disponeva il trasferimento di B. a V. entro il termine di quindici giorni e si prevedeva che, qualora la sig.ra S. avesse deciso di seguire la figlia, il collocamento della bambina, dopo alcune settimane di graduale adattamento, in termini pressoché equivalenti tra madre e padre e si stabiliva, al fine di andare incontro alle esigenze della sig.ra S. qualora la stessa avesse deciso di trasferirsi a V., che il B. le versasse una tantum l'importo di 2.000. Il 10 gennaio 2018 veniva acquisita altra relazione dei Carabinieri di Gonnosnò in cui si dava atto della circostanza che la sig.ra S. non aveva voluto trasferirsi e si rifiutava di consegnare la bambina ai Servizi Sociali per consentire alla piccola di raggiungere il padre a V..

Trascorsi invano i quaranta giorni da ella richiesti per organizzare il suo rientro in V. con la bambina, adducendo pretestuosamente di temere per la propria incolumità stante l'indole violenta del marito, soltanto con nota del 27 febbraio 2018 il suo difensore dava atto della volontà della sua cliente di ottemperare spontaneamente al provvedimento chiedendo altresì l'assegnazione della Casa coniugale nonché l'accoglienza da parte del B. delle spese di viaggio. Una volta giunta la piccola

B. L. a V. si autorizzava il c.t.u. ad effettuare colloqui con la coppia genitoriale al fine di verificare la condizione della minore.

Il 29 marzo 2018, la sig.ra S. depositava istanza con la quale dava atto che non era riuscita a trovare lavoro e, avendo finito la somma di denaro consegnatagli dal marito per pagare il B. nel quale avevano pernottato per tutto quel periodo, lei e la piccola si erano recate a Recale in provincia di C. segnalando che per il momento era opportuno che il padre non vedesse la figlia affermando che Del resto nel corrente mese di marzo il B. ha avuto occasione di intrattenersi con la figlia molto tempo. All'udienza dell'11 aprile del 2018 la S., personalmente presente, mutando le sue originarie conclusioni, chiedeva l'affidamento condiviso della bambina, l'assegnazione della Casa familiare ed un assegno di mantenimento di 550, di cui 300 per essa resistente ed 200 per la figlia, e dava atto di non aver portato B. con sé ma di averla lasciata a C., senza che se ne potessero apprezzare i motivi. Quindi, con ordinanza riservata del 25 Aprile 2018, il Tribunale si vedeva costretto a disporre l'affidamento esclusivo di B. L. al padre, riservando allo stesso anche le decisioni di maggiore interesse e ad ordinare l'immediata collocazione della piccola presso il domicilio paterno. Tuttavia, la sig.ra S. nelle more del provvedimento si era trasferita nuovamente da C. a Baressa (Oristano) dichiarando nel verbale del 10 maggio 2018, attraverso il suo procuratore, di essere disponibile a ritornare a V. qualora il sig. B. le avesse pagato il viaggio e le avesse corrisposto un assegno di mantenimento di 500 almeno fino al reperimento da parte sua di una attività lavorativa. Con ordinanza riservata del 15 maggio 2018, premesso che il padre non vedeva la figlia dalla fine del mese di marzo, si ribadiva il collocamento di B. presso il padre a V. disponendosi che la madre potesse vederla a fine settimana alternati dalle 16,00 del giovedì pomeriggio e fino alle 9,00 del lunedì mattina. Si disponeva quindi che la bambina fosse trasferita a V..

Seguiva quindi un periodo in cui la sig.ra S. rifiutava di lasciare partire B. e si avvaleva dei social network e dei media nella sua battaglia personale, dando in pasto ad un pubblico disinteressato alla verità la sua storia, la sua famiglia, la sua bambina (sent. Trib. Viterbo). Il 30 maggio 2018 intanto la c.t.u. dott. sa C. depositava l'elaborato peritale completo.

L'11 giugno 2018 i CC di Gonnosnò intervenivano per prelevare la minore. Eseguito finalmente il trasferimento, il 5 ottobre del 2018 perveniva la Prima relazione dei Servizi Sociali di V. i quali evidenziavano la regolarità della frequentazione tra la piccola e la madre e l'assoluta adeguatezza sia degli ambienti in cui viveva la piccola sia della figura paterna con la stessa convivente. I S.S. disponevano che la madre vedesse la bambina in una casa famiglia a fine settimana alternati dalle ore 10,30 del sabato alle ore 18,00 della domenica a condizione che la stessa intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità unitamente allo stesso sig. B..

Gli operatori avevano però dato atto della condotta pervicacemente oppositiva della sig.ra S. la quale nonostante il tempo trascorso, i suggerimenti dei vari professionisti e le difficoltà manifestate dalla piccola B. a interpretare correttamente la condotta materna, continua, senza aver dimostrato un minimo di riflessione e di autocritica, a inondare la minore di domande di ogni genere, a mostrare un atteggiamento critico ovvero comunque indifferente alla quotidianità di B. a V. e a tardare nel saluto nonostante la piccola dimostri di essere pronta ad andare via.

Il dott. M., direttore del TSMREE, dava atto non solo di un profilo adeguato per tutte le aree di sviluppo anche al di Sopra della media per l'età cronologica della piccola B. ma anche di un comportamento sempre congruo B. ha esplorato con disinvoltura l'ambiente e ha mostrato di essere capace di decidere autonomamente la situazione di gioco che agisce con contenuti realistici attraverso la naturale imitazione dei gesti degli adulti. Dal punto di vista psicologico non sono emerse situazioni vissute da lei con disagio e non ha mostrato segni di sofferenza, apparendo una bambina sufficientemente equilibrata e serena e in grado di separarsi e ricongiungersi con il padre con tranquillità. Nelle more la sig.ra S. aveva attivato dinnanzi al Tribunale dei Minorenni un procedimento, rubricato al n. 22017/2018, i cui atti venivano acquisiti al procedimento di separazione, finalizzato alla dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. B., concluso, all'esito dell'audizione delle parti, con una pronuncia di improcedibilità del T. in ragione della pendenza anteriore del suddetto procedimento innanzi al Tribunale civile di V.. Seguivano quindi le relazioni dei Servizi Sociali nonché quelle del neuropsichiatra infantile che rilevavano la serenità di B. nella nuova situazione costituita dalla convivenza con il padre ed il suo desiderio comunque di aver accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali.

I Servizi Sociali di V. depositavano relazione in cui evidenziavano la circostanza che la sig.ra S. praticamente esercitava il suo diritto di visita una volta su due e quindi di fatto una volta al mese senza peraltro mai chiedere di recuperare gli incontri perduti benché i Servizi avessero comunicato alla donna la loro disponibilità in tal senso.

Nell'ultima relazione del giorno 1.4.22 inoltrata dagli stessi S.S. di V. a questa Corte, si conferma che B. risulta esser più che integrata nel tessuto sia familiare che sociale. il sig. B. sembra avere un legame affettivo significativo con la figlia che ricambia il suo sentimento. Il padre si pone con B. in modo accogliente e soprattutto dialogante, riuscendo a rispondere in modo più che adeguato ai bisogni della figlia. Per quanto riguarda invece la sig.ra S. Purtroppo la signora non ha mai rispettato pienamente la progettualità, incontrando la figlia in modo discontinuo. (...) È importante rimarcare che la S. non ha mai chiesto di recuperare gli incontri nonostante la disponibilità del Servizio e della struttura. Si evidenzia che la sig.ra non ha mai contattato questo Servizio Sociale per informarsi circa la quotidianità della figlia, del suo stato di salute e/o della sua esperienza

scolastica e sociale. (.) Gli incontri madre-figlia, da quanto riferito dalle educatrici della struttura, si sono svolti costantemente in modo sereno e B. è sempre stata contenta di trascorrere del tempo con la madre. L'ultimo incontro risaliva al 9/10 ottobre 2021 ed oramai B. era stanca di ricevere dalla madre sempre la stessa risposta presto, ci vediamo tra un po' di tempo B. desidera incontrare la madre e non capisce perché la stessa non provi l'identica aspirazione, non si renda conto del suo bisogno di figlia di stare insieme a lei. La minore rivela, di sua spontanea volontà, che non vuole trascorrere dei giorni a Baronessa dalla madre, senza la presenza del padre Per quanto sopra esposto B. appare una bambina serena, socievole, curiosa, capace di interagire anche con persone che non le sono familiari (Assistente S.) il suo stile di vita sembra rispondere ai bisogni di una bambina di quell'età. Si è di fronte, dunque, ad una madre che ha palesemente inteso condizionare, fino alla totale compromissione, il rapporto della figlia con l'altro genitore facendo della minore lo strumento delle sue rivendicazioni nei confronti del coniuge, ponendo in essere ininterrottamente una infinita serie di ostacoli al loro rapporto, rivelatosi ciononostante solido ed empatico, ed a tutti gli operatori, giudiziali e istituzionali, attivati dal Tribunale al fine di trovare una soluzione che salvaguardasse agli occhi della bambina la relazione con entrambi i suoi genitori. La sig.ra S. ha ulteriormente esposto a rischio la serenità e l'equilibrio della bambina riportando, per altro in termini del tutto di parte, gli estremi della vicenda sui social media. Ella ha, infine, di fatto interrotto gli incontri con la figlia inducendo nell'animo di B. un'ulteriore, ingiustificata, ferita. Per tali evidenze, dunque, i provvedimenti adottati dal primo giudicante in ordine all'affido ed al collocamento della minore in favore del padre appaiono necessitati e non meritano censure (v. negli stessi termini Cass n. 25339/21). E tanto è a dirsi anche per ciò che attiene alle disposizioni di ordine economico.

Il matrimonio è durato solo cinque anni ed al momento della separazione la sig.ra S. aveva solo trentacinque anni d'età. E. è laureata in giurisprudenza e, dunque, dispone di competenze per inserirsi nel mondo del Lavoro. il padre deve fronteggiare da solo tutte le esigenze della figlia. La sig.ra S. non ha inteso depositare alcun tipo di documentazione economica attestante la propria situazione reddituale e fiscale. A fronte di tali emergenze non v'è motivo alcuno per accedere alla sua stanza di disporre accertamenti fiscali a carico del sig. B., il quale ha invece depositato la sua dichiarazione dei redditi del 2020, né per modificare le statuizioni adottate dal Tribunale di V. in ordine alla quantificazione dell'onere posto a carico del marito per il concorso al suo mantenimento e di quello di essa appellante con riferimento al mantenimento della figlia.

Segue, dunque, al rigetto delle sue istanze, la condanna della sig.ra S. M. al rimborso delle spese anticipate per la lite dal sig. B. A. per come si liquidano in dispositivo, nel rispetto del DM n. 55/14.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento della Procura Generale: - rigetta l'appello proposto dalla sig.ra S. M. avverso la sentenza n. 226/2020 del Tribunale di V. pubblicata il giorno 17/2/2020; - condanna la stessa sig.ra S. M. a rimborsare al sig. B. A. le spese di lite che liquida in 6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge; - dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla sig.ra S. M. la sanzione di cui all'art 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115/02.

Roma, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.4.22.

Il Consigliere est.
Dott. *Gabriele Sordi*

La Presidente
Dott. *Marina Tucci*